

Carrara, 05.05.2017

DF

NOVITA PER COMPENSAZIONE CREDITI E F24

Il D. L. n. 50/2017 (c.d. manovrina), a dispetto delle tanto invocate semplificazioni, ha proseguito sulla linea degli ultimi provvedimenti, introducendo **nuove strette e adempimenti amministrativi**.

COMPENSAZIONI CREDITI FISCALI

Viene **ridotto da 15.000 euro a 5.000 euro** la soglia dei crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni al di sopra della quale è necessario il **visto di conformità** (del professionista o revisore legale) per il loro utilizzo in compensazione orizzontale.

È dunque eliminato l'intervallo da 5.000 a 15.000 euro per il quale era sufficiente la preventiva presentazione della dichiarazione (senza visto di conformità) ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito che vi scaturiva; ne conseguirà pertanto un maggiore ricorso al visto di un professionista e quindi un aumento degli oneri amministrativi.

La riduzione colpisce i crediti relativi all'Iva, alle imposte sui redditi – incluse le relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive - e all'**Irapp**; resta invece fuori dal nuovo limite il credito Iva infrannuale.

La novità entra **in vigore** dal giorno stesso di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ossia **dal 24 aprile 2017**.

Con la risoluzione 57/E/2017 del 04/05/2017, l'Agenzia delle Entrate ha poi precisato che **le nuove norme trovano applicazione** per tutti i comportamenti tenuti dopo la predetta data, per cui:

- ✓ per le **dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile** scorso prive del visto di conformità (in primis il modello Iva 2017) restano applicabili le regole precedenti (utilizzo in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi sino a euro 15.000);
- ✓ per **le dichiarazioni non ancora presentate al 24 aprile 2017** (ad esempio, modello Iva 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative) è necessario apporre il visto qualora si intenda compensare crediti superiori a 5.000 euro.

Rimangono invariate le altre regole in merito alla compensazione dei crediti da dichiarazione, tra le quali:

- per le imposte da Modello Redditi ed IRAP è possibile utilizzare il credito sin da subito (ossia senza preventivo invio della dichiarazione reddituale);

- per l'IVA, è necessario il preventivo invio della dichiarazione (se si vuole compensare oltre i 5.000 euro) e l'utilizzo potrà avvenire a partire dal 16 del mese successivo all'invio della dichiarazione (dotata di visto di conformità);
- ai fini della verifica della soglia dei 5.000 euro occorre far riferimento alla singola imposta e non alla somma di ciascuno dei crediti;
- in caso di violazione della disposizione in commento (non apposizione del visto di conformità o apposizione di un visto da parte di soggetto non abilitato), l'Agenzia delle Entrate procederà al recupero dei crediti usati in difformità dalle regole, oltre interessi e sanzioni (30%).

NUOVE REGOLE PER IL MODELLO F24

Cambiano anche le regole in merito alle modalità di presentazione del Modello F24, limitatamente **ai titolari di partita IVA**.

In dettaglio: **non è più possibile utilizzare i servizi di home banking** nel caso in cui nel Modello F24 sono presenti **crediti utilizzati in compensazione** e:

- il Modello **F24 ha saldo zero**;
oppure
- il Modello **F24 ha saldo positivo**.

L'obbligo è stato dunque esteso a ogni utilizzo in F24 di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Irap nonché di crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

E' chiaro che anche in questo caso ne deriveranno maggiori oneri amministrativi, considerato che:

- anche per una sola compensazione di modesto importo scatta l'obbligo di utilizzare la procedura Entratel o Fisconline;
- i soggetti interessati non potranno più utilizzare il tradizionale home banking e dovranno dotarsi di un'utenza telematica oppure a rivolgersi a un intermediario abilitato per la presentazione telematica dell'F24.

Rimane ferma la possibilità di utilizzare i servizi di home banking nel caso in cui nell' F24 non siano presenti crediti utilizzati in compensazione.

Per quanto riguarda la tempistica di applicazione delle nuove regole, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che *"in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche"*, **il controllo sull'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici delle Entrate per eseguire le compensazioni non avverrà prima del **prossimo 1° giugno****.

* * * * *

Ci teniamo naturalmente a disposizione e porgiamo i migliori saluti.

S O F I M
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

SOFIM-SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE srl (società unipersonale)
Cap. soc. 46.800 euro, vers. - Sede legale: Marina di Carrara/Ms, Viale da Verrazzano 7 – Cod. fisc. e part. iva 00352520456
Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478 - Registro delle Imprese di Massa Carrara/Ms – sofimsrl@tin.it